

Art. 16 – SVENDUTI: l'Università ed i suoi lavoratori privatizzati!

Si aprono le danze che conducono alla privatizzazione dell'Università nel nostro paese:

L'art. 16 offre la possibilità agli Atenei di potersi trasformare in fondazioni, e ne facilita la trasformazione con esenzioni ed agevolazioni di vario genere.

Le fondazioni sono enti privati, che perseguono scopi propri, costituiti da un fondatore e/o da 1 o più persone giuridiche (es. banche, aziende, società, enti privati...).

Le fondazioni universitarie riceveranno (...che magnanimità) l'intero patrimonio dell'Ateneo in trasformazione, potranno ampliarlo con le risorse offerte dagli altri co-fondatori, e comunque continueranno a ricevere finanziamenti pubblici da parte del Ministero!

ANCHE NOI, E SOLO NOI (i docenti rimarranno "pubblici"), LAVORATORI TECNICI-AMMINISTRATIVI, SAREMO "TRASFERITI", come tutti gli altri beni, ALLE FONDAZIONI E DIVERREMO DIPENDENTI DI UN ENTE PRIVATO, con tutta l'imprevedibilità che ne consegue.

Gli Atenei possono anche decidere di continuare ad essere pubblici, MA

- subiranno un taglio dei finanziamenti (a cui sono legati stipendi e l'intera attività degli atenei) che arriva a superare il 20% entro il 2013 (art. 66)!

- dovranno adeguarsi ad una politica di fortissimi ridimensionamenti relativi alle unità di personale, all'organizzazione del lavoro ed alla regolamentazione stessa del rapporto di lavoro (pianta organica, part time, malattia, indennità, etc....).

Art. 49 - Meno precari? Più precari!

Con questo articolo si sancisce da un lato che per il fabbisogno ordinario si deve assumere esclusivamente a tempo indeterminato, dall'altro si spalancano definitivamente le porte a forme di lavoro flessibili che verranno normate dalla contrattazione collettiva.

La contraddizione con la Direttiva Nicolais che cercava di sanare una situazione di diffusa illegalità dovuta all'uso ingiustificato di lavoro precario è evidente.

Niente più "stabilizzazioni", anzi chi verrà assunto con forme contrattuali flessibili (il massimo consentito sarà di tre anni in un quinquennio) non dovrà aspettarsi in nessun caso un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nemmeno in caso di violazione delle disposizioni il lavoratore potrà richiedere di essere assunto a tempo indeterminato, ma sarà risarcito dall'amministrazione che si rivarrà sul dirigente responsabile.

Art. 66 – Limiti alle stabilizzazioni

Il d.l.112/2008 all'art.66 introduce dei limiti annuali da rispettare di posti stabilizzati e di nuove assunzioni a tempo indeterminato e obbliga le amministrazioni alla rideterminazione della programmazione triennale del fabbisogno entro il 31 dicembre 2008:

2008: 40% dei cessati nell'anno precedente per stabilizzazioni e nuove

Discuti anche tu la notizia sul forum. [Clicca qui sotto, registrati e commenta.](http://users.unimi.it/cgil/forum/viewtopic.php?t=140)

<http://users.unimi.it/cgil/forum/viewtopic.php?t=140>

assunzioni a tempo indeterminato per stabilizzazioni e 20% per nuove assunzioni a tempo indeterminato (la situazione per il 2008 rimane invariata)

2009: 20% dei cessati nell'anno precedente per stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato

2010: 20% dei cessati nell'anno precedente per stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato

2011: 20% dei cessati nell'anno precedente per stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato

2012: 50% dei cessati nell'anno precedente per stabilizzazioni e nuove assunzioni a tempo indeterminato

Sono esclusi da tali limiti le categorie protette.

Di conseguenza il d.l.112/08, che verrà convertito in legge il 25 agosto, avrà effetti devastanti per i posti messi a stabilizzazione nel 2009 e 2010 e porterà al blocco del turn over e quindi ad una progressiva riduzione degli organici.

Art. 66 Comma 13 – Eutanasia per l'Università pubblica

Il comma 13 dell'articolo 66 è forse il più tragico e pericoloso per quanto riguarda l'Università, prevede infatti un taglio del FFO (i finanziamenti dello stato a cui sono legati i nostri stipendi e dai quali dipende la sopravvivenza degli atenei) che arriva a superare il 20% entro il 2013. A quel punto alle università non rimarranno che due alternative: chiudere i battenti o trasformarsi in fondazioni e gettarsi tra le braccia dei privati con tutte le deleterie conseguenze del caso.

Art. 67 - La fine della contrattazione decentrata

Ricorderete tutti quanto ci è costato rinnovare l'ultimo contratto d'ateneo: 1 anno e mezzo di trattative, con due scioperi e varie irruzioni in CdA. Una parte dei problemi erano dovuti al fatto che l'ultima finanziaria del precedente governo Berlusconi limitava la contrattazione alle risorse contrattate nel 2004. Oggi il nuovo governo taglia d'ufficio quelle risorse del 10% per incamerarsi i risparmi. Come se non bastasse rende obbligatorio seguire il parere della Corte dei Conti. Il mandato è preciso: nessuna risorsa aggiuntiva può essere ammessa.

La traduzione è: la contrattazione decentrata, almeno in materia salariale, è abolita. Chi sponsorizza a livello nazionale il potenziamento dei contratti decentrati, in realtà, lavora per cancellare pure quelli: i ministri Brunetta e Sacconi mirano a radere al suolo la contrattazione. Le conseguenze per noi potrebbero essere: messa in discussione dell'ultimo contratto decentrato, con pretesa di ridurre la produttività collettiva. Il nuovo contratto nazionale, quando arriverà, potrà forse solo restituire quanto già sottratto per decreto dai contratti locali. Diciamolo da subito: giù le mani dal nostro contratto decentrato!

Art. 69 - Gli aumenti biennali diventano triennali

Dal 1° gennaio 2009 gli aumenti biennali automatici di stipendio, legati all'inflazione ISTAT, per i docenti (che non hanno come noi un contratto di lavoro) diventano triennali con la conseguenza di

Discuti anche tu la notizia sul forum. Clicca qui sotto, registrati e commenta.
<http://users.unimi.it/cgil/forum/viewtopic.php?t=140>

diminuire gli aumenti periodici dello stesso. Alla faccia di tutte le promesse di Brunetta e C. si applicherà un taglio di retribuzione a tutti i docenti indipendentemente dalla loro produzione scientifica, dalle ore di insegnamento svolte, dal numero di studenti portati in tesi, dal numero di esami svolti, tutti parametri che potevano facilmente essere utilizzati per rimodellare una carriera stipendiale basata solo sull'anzianità di servizio. Di più, dato che le attuali norme consentono ai docenti un'ampia libertà di gestione del lavoro, ad essere maggiormente penalizzati saranno quelli che hanno scelto il tempo pieno e lavorano full time nelle nostre Università consentendo ad esse di figurare spesso molto bene anche a livello internazionale; di contro chi ha scelto il tempo parziale e/o utilizza il titolo per gestire svariati studi professionali ed operare sistematicamente consulenze a caro prezzo non avrà nulla da temere da questo taglio per loro minimale. Anche in questo si vede la volontà del ministro: affossare le Università pubbliche senza se e senza ma alla faccia delle promesse di premiare professionalità ed impegno dei docenti.

Art.71 - Malattia o arresti domiciliari?

L'art.71 del decreto 112 si presenta subito nelle sue intenzioni infatti al comma 1 stabilisce che nei primi 10 giorni di assenza al lavoratore è corrisposto il trattamento economico fondamentale: verrebbe decurtata non solo la quota mensile di produttività, ma anche l'indennità d'ateneo e le varie indennità.

Il 2° comma stabilisce poi che per assenze superiori ai 10 gg o al 3° periodo di malattia, la stessa deve essere certificata solo da una struttura sanitaria pubblica, leggasi Ospedale o Pronto Soccorso. E' fin troppo evidente che in qualunque modo essa venga realizzata, direttamente, o passando attraverso una impegnativa del proprio medico di base, si realizza un percorso assurdo. Oggi per avere una visita specialistica occorrono fra i 15 ed i 60 gg e più a seconda della specialità, consegneremo quindi i certificati dopo 2 mesi? Al danno si aggiungerà la beffa: le prestazioni specialistiche sono gravate di un ticket di 36 € che fra poco potrebbe tornare a 46 € per i tagli agli enti locali. Non meglio andrebbe a chi si presentasse ad un Pronto Soccorso che oberati di casi urgenti, assegnerebbero alla quasi totalità delle malattie dei lavoratori il "codice bianco" che non solo costringerebbe lo stesso a lunghissime attese ma comporterebbe anche l'onere finanziario di 25 €.

In data 4 luglio 2008 è stata diffusa una nota da parte del Dipartimento della Funzione pubblica che smentisce totalmente quanto affermato dal decreto Brunetta. Ovvero tutto rimane come prima con il medico di base regista della certificazione. A parte il problema legale (con una circolare si smentisce un decreto-legge ancora non convertito in legge), rimane il problema del motivo per il quale un ministro ha elaborato un articolo in totale contrasto con una spiegazione successiva e quale sia lo scopo di un articolo destinato ad essere smentito 2 giorni dopo.

Al 3° comma si ampliano a dismisura le fasce di reperibilità creando problemi non da poco a chi vive da solo o con partner che lavora con

orari lunghi. La stessa Cassazione aveva più volte sancito il diritto del malato a provvedere alle proprie necessità vitali (es fare la spesa, comprare i medicinali, ecc), invece in questo modo, anche a causa delle contestazioni sull'orario che si potrebbero creare, il dipendente malato potrebbe essere costretto ad attendere il medico fiscale a casa. Le amministrazioni verrebbero poi oberate dell'onere del pagamento delle visite fiscali obbligatorie a partire dal 1° giorno in tempi di pesanti tagli di contributi dello stato.

I risparmi fatti sulla pelle dei lavoratori malati verrebbero invece interamente girati allo Stato.

Art.73 - Ottenere il part time diventa un lusso

L'articolo 73 modifica in modo sostanziale la disciplina sul part time in senso restrittivo per i lavoratori. In sostanza il passaggio a tempo parziale viene concesso a discrezione dell'amministrazione che può respingere la richiesta del lavoratore per qualsiasi motivo; inoltre viene penalizzato il fondo per la contrattazione integrativa già fortemente tartassato dall'articolo 67 del decreto.

Art. 74 – La decimazione: almeno 1 su 10 è di troppo

L'art. 74 stabilisce chiaramente che entro il 31 ottobre 2008 le amministrazioni pubbliche devono ridurre di almeno il 10% il personale tecnico amministrativo in pianta organica. Ci sarà inoltre una riduzione del 10% della spesa relativa al personale non dirigenziale.

Ci saranno riorganizzazioni e trasferimenti ben sapendo cosa pensa il Ministro Brunetta dei trasferimenti, ovvero o accetti il trasferimento o verrai licenziato.

Ad esempio nel nostro ateneo su circa 2200 ci potrebbe essere un esubero di almeno 220 tecnici amministrativi di cui non sappiamo quale sarà il futuro.

